

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA d'iniziativa del Deputato PAZZAGLIA

Presentata il 26 febbraio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale proponente ebbe a presentare il 9 maggio 1973 una proposta di modificazione del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, sul quale insiste.

La esperienza nel frattempo intervenuta suggerisce altre modificazioni, nonché la presentazione di proposta di legge che si fa a parte. Tali varie proposte hanno contenuto integrativo o in parte alternativo. Intendono tutte sollecitare una decisione del Parlamento. Innanzitutto occorre garantire che anche sulla base di una notizia del reato la Commissione inquirente possa iniziare il procedimento. Ciò dovrebbe avvenire per l'articolo 1 del codice di procedura penale;

ma una diversa interpretazione data impone di fugare ogni dubbio. Inoltre è opportuno che sia restituita alla Commissione la qualità di Commissione referente, per cui deve essere riservata al Parlamento anche la decisione di non doversi procedere. Ciò si propone anche con una proposta di legge.

Infine deve essere restituita ai Commissari la possibilità di libere decisioni sulle attività non processuali e sulla loro permanenza nella Commissione.

Tali fini intende realizzare la presente proposta che integra la precedente. Si confida nell'approvazione sollecitata da parte del Parlamento.

TESTO PROPOSTO

ART. 1.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« La Commissione inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, a sensi degli articoli 3 e 4, in seguito a rapporto, reperto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente o a notizia del fatto ».

ART. 2.

L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
« Compiuta l'inchiesta, la Commissione propone al Parlamento o la messa in stato di accusa o di non doversi procedere e presenta una relazione ».

ART. 3.

È abrogato l'articolo 22 del Regolamento.

ART. 4.

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« I commissari non possono astenersi dal voto sulle decisioni che riguardino atti processuali ».

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 3 è abrogato.